



## **ORDINANZA MUNICIPALE CHE REGOLA L'USO DEL POSTEGGIO COMUNALE AD ANZONICO**

### **Art. 1 : Campo di applicazione**

La presente ordinanza stabilisce le condizioni e il prelievo delle tasse del posteggio ad Anzonico (Comune di Faido).

### **Art. 2: Ubicazione posteggi**

- Il posteggio di Anzonico è ubicato al mapp. 555 Sezione Anzonico ed è composta da 15 posteggi coperti e 20 posteggi esterni.

### **Art. 3: Tasse**

- I posteggi esterni sono a disposizione gratuitamente e soggiacciono alle vigenti leggi e normative in materia di circolazione e posteggi;
- I posteggi coperti possono venire affittati tramite assegnazione da parte del Municipio tenuto conto dell'ordine di entrata della domanda, con diritto di priorità ai domiciliati del Comune;
- La durata del contratto d'affitto è annua e viene rinnovata tacitamente se non disdetta da parte dell'affittuario con un preavviso di tre mesi.  
È data facoltà al Municipio di scindere il contratto in caso di mancato rispetto delle presenti condizioni d'uso e/o contrattuali;
- Il canone d'affitto è stabilito in **fr. 720.--** annui.

### **Art. 4: Condizioni**

L'uso dei parcheggi è consentito unicamente ai veicoli regolarmente immatricolati. È in particolare vietata la sosta di:

- Autoveicoli non immatricolati.
- rimorchi di qualsiasi genere targati o meno.
- veicoli industriali di qualsiasi tipo come pure carri e caricatori agricoli.
- macchinari e attrezzature edili in genere, compresi tosaerba, moto-carrette e simili.
- è data facoltà al Municipio, dopo regolare notifica di diffida, di provvedere alla rimozione di veicoli ed altri oggetti non conformi a quanto stabilito, addebitandone le spese agli affittuari.

### **Art. 5: Responsabilità**

L'affittuario è responsabile del mantenimento dell'ordine e della pulizia del proprio posteggio. È severamente vietato depositare sacchi di rifiuti, materiale ingombrante, materiale infiammabile come pure ogni altro materiale suscettibile di arrecare danno o creare pregiudizi alla struttura. È inoltre vietato il lavaggio dei veicoli all'interno della struttura e sui piazzali antistanti.

### **Art. 6: Rimedi di diritto**

L'inosservanza dei dispositivi della presente ordinanza è punita a norma di legge.

### **Art. 7: Disposizioni abrogative/entrata in vigore**

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione ed entra in vigore dopo la crescita in giudicato.

Per il Municipio di Faido

Il Sindaco

Il Segretario

  
R. David

  
C. D'Alessandri

Approvata con RM N. 689/2013 del 14 ottobre 2013 e pubblicata agli albi comunale dal 22.10. al 5.11.2013.

**N.B. È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona, entro i termini di pubblicazione.**